



CITTA' DI PORTO TORRES  
PROVINCIA DI SASSARI

CODICE N. 219 10

*Deliberazione originale della Giunta Comunale*

N° 10 del 15.01.2003

**OGGETTO:** Procedimento innanzi al TAR della Sardegna promosso dalla Società del Porto di Torres - Consorzio fra Imprese Portuali srl contro la Capitaneria di Porto di Porto Torres, Il Comune di Porto Torres, in persona del Sindaco, e più. Incarico all'Avv. Marcello Bazzoni.

L'anno duemilatre addì quindici

del mese di gennaio alle ore 13,00 nella Casa comunale si è riunita la Giunta

Comunale presieduta dal Sig. Gilda Usai Cermelli

nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.

Prof. Marco Francesconi  
Sig. Mario Stacca  
Sig. Aldo Fois  
Dott. Franco Satta  
Dott. Pietro Pani  
Sig. Ottavio Uras  
Sig. Antonio Tanda

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dott. Mario Carta

Assenti i Sigg.

Constata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VEDI ALLEGATO



**Comune di Porto Torres**  
**Provincia di Sassari**

*Deliberazione G.C. n° 10 del 15.01.2003*

**OGGETTO:** *Procedimento innanzi al TAR della Sardegna promosso dalla Società del Porto di Torres - Consorzio fra Imprese Portuali Srl contro la Capitaneria di Porto di Porto Torres, il Comune di Porto Torres in persona del Sindaco e più. Incarico all'Avv. Marcello Bazzoni.-*

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTO il ricorso notificato in data 10.01.2003 che si allega al presente provvedimento deliberativo per farne parte integrante con il quale, per le motivazioni in esso indicate, ha origine il procedimento in oggetto promosso innanzi al TAR della Sardegna dalla Società del Porto di Torres - Consorzio fra Imprese Portuali Srl contro la Capitaneria di Porto di Porto Torres, il Comune di Porto Torres in persona del Sindaco, quale legale rappresentante, e più, per l'annullamento della nota prot. n. 5/18430 del 7.11.2002 con la quale il Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Torres ha respinto l'istanza volta al cambio della destinazione d'uso della Palazzina ASI e per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio Comunale n° 91 e n° 93 del 3.10.2002 nelle quali si è espresso ugualmente parere sfavorevole;

ATTESA l'opportunità e l'urgenza, di incaricare l'Avv. Marcello Bazzoni di rappresentare e difendere le ragioni e gli interessi del Comune nel procedimento in oggetto;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Finanziario, per quanto di rispettiva competenza;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

CON voti unanimi legalmente resi e verificati,



Comune di Porto Torres  
Provincia di Sassari

**DELIBERA**

- di incaricare, per le motivazioni e le considerazioni esposte nelle premesse del presente atto deliberativo, l'Avv. Marcello Bazzoni di rappresentare e difendere le ragioni e gli interessi del Comune, nella persona del legale rappresentante, nel procedimento in oggetto con ogni facoltà di legge ed in particolare quella di redigere e sottoscrivere i relativi atti, nominare sostituti e domiciliatari, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa e intervenire in giudizio, conciliare e transigere, rinunciare agli atti e accettare la rinuncia e in genere compiere ogni necessaria attività in tutte le fasi e i gradi ivi comprese quelle di impugnazione, opposizione, riassunzione ed esecuzione;
- il responsabile del Settore Amministrazione Generale avrà cura di adottare con proprie determinazioni dirigenziali i successivi provvedimenti di propria competenza;
- l'impegno e la liquidazione degli acconti e del saldo finale, previa richiesta dei professionisti, farà carico ai bilanci dei rispettivi esercizi finanziari di competenza;
- la liquidazione del saldo avverrà a presentazione di parcella approvata dall'Ordine Professionale e la taratura sarà a totale carico del Professionista;
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*o\*

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con  
D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con  
D.Lgs. 267/2000

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Letto ed approvato il presente viene appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Gilda Usai Germelli



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Mario Carta

<p>Certifico che la presente deliberazione è stata inviata in copia all'Ufficio Regionale di Controllo il _____ prot. n° _____ e che tovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal _____ al _____</p> <p>li, _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p>	<p>La presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 38 del 13.12.1994 e dall'art. 18 della L.R. n. 4 del 13.01.95, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ per la durata di gg. 15</p> <p>li, 20 GEN. 2003</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>4</p>
	<p>Esecutività</p> <p>COMUNE DI PORTO TORRES</p> <p>Divenuta esecutiva per decorrenza di termini.</p> <p>Porto Torres, li 30 GEN. 2003</p> <p>Il Segretario Generale</p>

Copia  
PER COMUNE DI  
PORTO TORRES  
IN PERSONA DEL  
SIG. SINDACO

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DELLA SARDEGNA**

**RICORSO**

Della **SOCIETA' DEL PORTO DI TORRES - CONSORZIO FRA  
IMPRESE PORTUALI SRL**, C.F. n. 01596530905, con sede in Porto Torres,  
Porto Industriale Palazzina ASI, in persona del legale rappresentante pro tempore  
Sig. Francesco Marras, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Bionda per  
procura a margine del presente atto ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso  
lo studio legale dell'Avv. Matilde Mura in Via Ancona n. 3

**CONTRO**

la **CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES**, in persona del  
Comandante in carica, nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello  
Stato, con sede in Cagliari, Via Danten. 23

il **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**, in  
persona del Sig. Ministro in carica, nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura  
Distrettuale dello Stato, con sede in Cagliari, Via Danten. 23

il **COMUNE DI PORTO TORRES**, in persona del Sig. Sindaco in carica

il **CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI PORTO TORRES**,  
in persona del sig. Presidente in carica

**PER L'ANNULLAMENTO**

della nota prot. n. 5/18430 del 7.11.2002, con la quale il Comandante della  
Capitaneria di Porto di Porto Torres ha respinto l'istanza volta al cambio della  
destinazione d'uso della Palazzina ASI;

della deliberazione del Consiglio Comunale di Porto Torres n. 91 del  
3.10.2002 con cui si è espresso parere sfavorevole al cambio della destinazione  
d'uso della Palazzina ASI e per quanto possa occorrere della deliberazione n. 93

Delego l'Avvocato Fabrizio Bionda a sottoscrivere il presente atto ed a rappresentare e difendere la Società del Porto di Torres - Consorzio fra Imprese Portuali s.r.l. in ogni fase e grado del relativo giudizio conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di dedurre e sottoscrivere motivi aggiunti ed eleggo domicilio in Cagliari presso lo studio legale dell'Avv. Matilde Mura al n. 3 della Via Ancona

L'Amministratore Unico  
Marras Francesco

*Francesco Marras*

È autentico

*Avv. Fabrizio Bionda*

del 3.10.2002, contenente il verbale della seduta nella quale è stato deliberato il predetto parere sfavorevole;

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso alla predetta nota provvedimento.

### FATTO

1) La Società del Porto di Torres, con istanza del 14.2.2001 chiedeva l'affidamento in concessione della palazzina di proprietà demaniale insistente nel porto industriale di Porto Torres ove a suo tempo avevano sede gli uffici del Consorzio ASI Area di Sviluppo Industriale, al fine di realizzare una stazione marittima.

2) E' noto infatti che nel porto di Porto Torres non è mai esistita una struttura adeguata per supportare l'ingente traffico dei passeggeri che si riversa nello scalo turritano, il più importante del nord Sardegna oltre a quello di Olbia.

Nel corso dei decenni il rilevante aumento del traffico dei passeggeri, non ha prodotto un corrispondente aumento dei servizi offerti.

Al contrario, l'aumento delle compagnie di navigazione che svolgono il trasporto passeggeri e l'impiego di navi di dimensioni molto più grandi che non possono attraccare nella banchina tradizionalmente adibita al traffico dei passeggeri, nella quale esisteva almeno un piccolo bar, ha comportato la necessità di utilizzare da circa otto anni a questa parte la banchina del porto industriale, ove non esiste alcuna struttura di servizio ed in prossimità della quale si trova la palazzina ASI. Se da circa otto anni quindi la banchina del porto industriale veniva utilizzata dalla compagnia privata Grimaldi per il trasporto dei passeggeri, da circa due anni anche la Compagnia Tirrenia utilizza detta banchina: attualmente quindi il 90% del traffico dei passeggeri è convogliato nel molo industriale, privo però di adeguate strutture ricettive.

Con provvedimento della Capitaneria di Porto Torres del 9.5.2001(all. 1), la ricorrente otteneva la concessione allo scopo di gestire la palazzina uffici e procedere alla sua ristrutturazione per realizzare una stazione marittima.

2) Dovendo procedere alla ristrutturazione ed in particolare alla modifica della sistemazione interna del primo piano della palazzina, la società ricorrente presentava alla Capitaneria il progetto di massima dei lavori con nota del 21.6.2001 (all. 2). Con nota del 16.8.2001(all. 3), su richiesta della Capitaneria la ricorrente allegava altre due copie dell'elaborato tecnico, nonché la relazione tecnica ai sensi dell'art. 15 L. R. 23/85 (all. 4).

3) Dalla predetta relazione risulta che le opere consistevano semplicemente nella rimozione e spostamento di partizioni interne costituite da pareti amovibili prefabbricate, demolizione e ricostruzione di alcune tramezzature di mattoni forati nei servizi igienici, per miglioramento e adeguamento alle normative vigenti e alla L. 13/89, demolizione e rifacimento di piastrellature in ceramica nei servizi igienici, sostituzione di apparecchiature igienico sanitarie, rifacimento di tutte le pavimentazioni in piastrelle di gomma ignifuga di classe uno, nonché ripristino e adeguamento degli impianti elettrici alle norme di cui alla L. 46/1990.

4) Con nota prot. n. 5/ 15359 dell'8.9.2001,(all. 5), la Capitaneria di Porto trasmetteva la documentazione relativa all'istanza della ricorrente al Comune di Porto Torres ed al Genio Civile per le Opere Marittime, affinché entrambi esprimessero il proprio parere ed in particolare affinché il secondo si pronunciasse in ordine agli aspetti di carattere tecnico. Il Genio Civile OO.MM con nota n. 633 del 22.1.2002 (all. 6) esprimeva il proprio parere favorevole alla realizzazione degli interventi programmati

5) Con relazione del 23.7.2002 (all. 7), la società del Porto di Torres illustrava i lavori da realizzare, specificando che l'intervento consisteva

essenzialmente nel cambio di destinazione del primo piano della palazzina ASI, da uffici dell'Amministrazione portuale a Stazione Marittima, con una nuova distribuzione degli ambienti, con tramezzatura da realizzare in pannelli di cartongesso, per realizzare una sala d'attesa, un corridoio sul quale si affacciano vari locali commerciali dei quali uno da adibire a rivendita di giornali, tabacchi e lotterie nazionali ed un bar tavola calda con sala d'accoglienza, una zona mescita, una cucina e bagni personale, nonchè i locali per i servizi igienici, il tutto con le caratteristiche igienico sanitarie previste dalle leggi vigenti e nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela dei soggetti disabili.

6) Con note prot. n. 14215 e 14224 del 24.7.2002 (all. 8) il dirigente del Settore Tecnico del Comune di Porto Torres, comunicava il nulla osta dell'amministrazione alla realizzazione delle modifiche per la realizzazione degli Uffici delle Agenzie Marittime Sarde e della Tirrenia Navigazione, in quanto i locali permangono destinati ad uffici, quali erano in origine, mentre l'autorizzazione non riguardava la richiesta volta alla ristrutturazione per realizzare la stazione marittima.

7) Con nota del 26.7.2002 (all. 9), la Società del Porto di Torres, non avendo ricevuto comunicazioni circa l'esito della propria istanza, chiedeva informazioni in ordine allo stato ed ai tempi del procedimento ai sensi della L. 241/90. La Capitaneria rispondeva con nota prot. n. 5/12896 (all. 10) indicando l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e comunicava che il procedimento non si era concluso in quanto il Comune di Porto Torres non aveva ancora trasmesso il proprio parere.

8) Con nota prot. n. 5/12893 del 30.7.2002 (all. 11), pervenuta al Comune in data 2.8.2002, la Capitaneria sollecitava l'Amministrazione di Porto Torres a fornire entro 30 giorni il proprio parere in ordine ai lavori relativi alla sistemazione

interna per la realizzazione della stazione marittima, con avvertimento che in difetto avrebbe esercitato la facoltà prevista dall'art. 542 del Regolamento al Codice della Navigazione, quindi emanando il provvedimento anche in assenza del parere medesimo.

9) Con nota del 4.9.2002 (all. 12) il comune di Porto Torres comunicava che la pratica era stata esaminata dalla Commissione Urbanistica e che doveva ancora essere sottoposta all'esame del Consiglio Comunale.

10) Con nota prot. n. 5/18430 del 7.11.2002, notificata in data 12.11.2002 (all. 13) la Capitaneria faceva presente che il Consiglio Comunale aveva deliberato con provvedimento n. 91 del 3.10.2002 (all. 14) il proprio parere sfavorevole e pertanto, sulla base di detto parere, rigettava l'istanza proposta dalla ricorrente.

### **DIRITTO**

Gli atti impugnati sono illegittimi e lesivi dei diritti e dei legittimi interessi della società ricorrente e deve essere annullato per i seguenti motivi:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 L.R. 23/85 -  
ECESSO DI POTERE - TRAVISAMENTO DEI FATTI - DIFETTO  
D'ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Come evidenziato nella parte in fatto la società ricorrente aveva presentato la propria istanza con il progetto nel giugno del 2001, e nell'agosto del 2001 su richiesta della Capitaneria presentava relazione tecnica anche ai sensi e per le finalità di cui all'art. 15 L.R. 23 del 11.10.1985, relazione che veniva integrata con quella del 23.7.2002.

Come previsto dall'art. 11 comma 4 della L.R.23/85, la modifica della destinazione d'uso può avvenire quindi previa relazione di cui all'art. 15 citato, non essendo pertanto necessaria né l'autorizzazione, come previsto dal comma 1 del citato articolo 11, per le variazioni da residenza ad altre destinazioni ovvero per gli

edifici siti in zone vincolate, nè la deliberazione del consiglio comunale, come previsto dai commi 2 e 3 dello stesso art. 11, trattandosi di opere non comportanti aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto regionale ex art. 4 L. R. 19.5.1981 n. 17 e non contrastanti con gli strumenti urbanistici.

Ciò nonostante la Capitaneria, oltre al prescritto parere tecnico del Genio Civile, pur trattandosi di intervento realizzabile dietro presentazione di relazione tecnica ha ritenuto di applicare il citato comma 3 art. 11 L.R. 23/85 nell'attendere il parere del Consiglio Comunale per conformarsi ad esso nel rigettare l'istanza della società ricorrente.

D'altra parte nè nel provvedimento impugnato, nè nel parere sfavorevole del Consiglio Comunale di Porto Torres è indicato alcun elemento istruttorio nè alcuna motivazione a giustificazione del ricorso al procedimento di cui all'art. 11 comma 3 L.R. 23/85: è chiaro pertanto che il provvedimento impugnato è illegittimo oltre che per violazione e falsa applicazione della norma regionale sopra citata e per eccesso di potere per travisamento di fatti, anche per difetto di motivazione in violazione dell'art. 3 L. 241/90, nonchè per eccesso di potere per difetto di istruttoria

## 2) VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90 - CARENZA DI MOTIVAZIONE

Come evidenziato, la Capitaneria di Porto ha rigettato l'istanza della ricorrente senza indicare nessuna motivazione, facendo solo riferimento al parere non favorevole deliberato dal Consiglio Comunale di Porto Torres con provvedimento n. 91 del 3.10.2002, trasmesso alla ricorrente unitamente al provvedimento impugnato

Detta deliberazione, cui il provvedimento impugnato fa esplicito riferimento, tuttavia non contiene alcuna motivazione circa gli elementi di fatto e le ragioni

V  
A  
R  
D  
PI

giuridiche che hanno determinato il parere sfavorevole del Consiglio Comunale ed il conseguente provvedimento negativo per la ricorrente.

E' evidente quindi un ulteriore profilo di illegittimità degli atti impugnati in quanto, se è pacifico che il dovere di motivare il provvedimento amministrativo si considera assolto anche quando l'amministrazione rinvia ad altro atto che contenga esplicita motivazione e questo sia reso disponibile ~~motivazione per relationem~~, prevista anche dall'art. 3 comma 3 L. 241/90), è altrettanto pacifico però che il provvedimento motivato per relationem ad altro atto a sua volta immotivato è palesemente illegittimo.

Nella deliberazione del Consiglio Comunale di Porto Torres n. 91 del 3.10.2002 si da atto che gli interventi dei consiglieri sono riportati nel verbale della seduta. La ricorrente si è attivata autonomamente per reperire detto verbale che è riportato nella deliberazione successiva n. 93 sempre del 3.10.2002 (all. 15).

Occorre rilevare però che il verbale della seduta riportato nella deliberazione C.C. n. 93 è atto formalmente e funzionalmente autonomo rispetto al provvedimento della Capitaneria ed alla deliberazione consiliare n. 91 notificati alla ricorrente e che pertanto le considerazioni del Sindaco di Porto Torres, degli Assessori e dei vari Consiglieri, non possono essere considerati quali motivazioni del provvedimento di rigetto dell'istanza della ricorrente, nel quale non si fa alcun riferimento al predetto verbale.

3) VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 11 L.R. 23/85 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA ILLOGICA E INCOMPRESIBILE - TRAVISAMENTO DEI FATTI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA', RAGIONEVOLEZZA EFFICACIA E BUON

## ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Anche volendo considerare il verbale della seduta consiliare del 3.10.2002 quale motivazione del parere negativo del Consiglio Comunale e del provvedimento di rigetto, occorre rilevare che esso non integra in alcuna maniera i requisiti minimi previsti dalla legge per motivare adeguatamente il provvedimento amministrativo.

Infatti dalla lettura del verbale non è dato comprendere in base a quali elementi di fatto ed a quali ragioni giuridiche il Consiglio abbia deliberato di esprimere il parere negativo.

Dal dibattito consiliare sono emerse le motivazioni più disparate che qui di seguito si riassumono:

- a) incompatibilità dell'opera programmata dalla ricorrente con la c.d. Stazione Lunardi, struttura per la quale risulterebbe una promessa di finanziamenti ad opera del Ministro competente.
- b) pericolo di perdere il finanziamento per la stazione marittima prevista nel Porto Commerciale
- c) esigenza che la palazzina ex ASI sia destinata a riportare vari uffici a Porto Torres, quali la Dogana, ovvero gli stessi uffici del Consorzio ASI ;
- d) il cambio di destinazione d'uso è definitivo, non temporaneo, per cui non sarebbe ammissibile una concessione a tempo;
- e) essendo la destinazione originaria dell'edificio quella di uffici per la pubblica amministrazione, attribuendo la destinazione di stazione marittima in concorrenza con la stazione marittima del Porto Commerciale si opererebbe una privatizzazione della struttura, con svilimento degli obiettivi di sviluppo del porto.;
- f) ragioni di salubrità in quanto nei pressi della palazzina vi sarebbe una falda acquifera inquinata.

La motivazione principale del diniego pare quindi essere l'esigenza di evitare la creazione di una struttura che si porrebbe in concorrenza con l'ipotizzata, ma non meglio specificata "stazione Lunardi" anch'essa da realizzare nel molo ASI, nel quale è concentrato il traffico delle navi passeggeri. Non è dato comprendere però in che misura ed in che termini la struttura promossa dalla ricorrente con tempi di realizzazione brevissimi e con immediata fruibilità da parte degli utenti possa andare in contrasto con una stazione che esiste soltanto nelle promesse del Ministro competente, ma della quale non risulta approvata neanche una progettazione preliminare, nè ed in che termini detta struttura sia prevista negli strumenti urbanistici.

D'altra parte l'ipotesi della struttura cd "Lunardi", da realizzare nello stesso molo in cui sorge la palazzina ASI, non fa che dimostrare le buone ragioni della ricorrente nell'affermare che il mutamento richiesto non contrasta con gli strumenti urbanistici, ciò che avrebbe dovuto escludere il ricorso al parere del Consiglio Comunale, come sopra evidenziato ed è comunque compatibile con la zona in cui sorge l'edificio, ciò che avrebbe dovuto indurre l'organo consiliare ad esprimere parere favorevole ai sensi dell'art 11 L.R. 23/85

Anche le altre c.d. motivazioni appaiono del tutto infondate oltre che contraddittorie ed inconferenti

La presunta incompatibilità con la Stazione Marittima ancora in costruzione nel molo tradizionalmente destinato al traffico passeggeri (cd Porto Commerciale), in realtà non esiste, atteso che, come evidenziato nella parte in fatto, ora mai il traffico passeggeri a causa della necessità di impiegare navi di grossi dimensioni è tutto concentrato nel molo ASI e che per un adeguamento della vecchia banchina occorrono tempi non preventivabili, comunque non inferiori a quattro o cinque anni.

E' chiaro quindi che la Stazione Marittima che verrà costruita nel molo tradizionale (Porto Commerciale), rimarrà inutilizzata per i primi anni, atteso che le navi adibite al trasporto passeggeri dovranno ancora per qualche anno utilizzare il molo del porto industriale ove è stato previsto l'intervento della ricorrente.

D'altra parte non è dato comprendere per quali ragioni la stazione promossa dalla ricorrente possa essere giudicata incompatibile con la stazione marittima in corso di realizzazione nel porto commerciale, mentre tale incompatibilità non sia rilevata con riferimento alla tensostruttura Lunardi che dovrebbe sorgere nello stesso molo e con le stesse finalità della stazione promossa dalla Società del Porto di Torres

E' evidente quindi la contraddittorietà e pretestuosità delle motivazioni sostenute nel dibattito consiliare, in spregio di ogni criterio di imparzialità, ragionevolezza, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa

Per quanto riguarda l'esigenza di destinare la palazzina concessa alla ricorrente ad ufficio della Dogana, ovvero ad uffici dell'ASI, è semplicemente il frutto di ipotesi del tutto astratte, senza che dagli atti del procedimento risulti che l'Amministrazione Comunale, l'ASI ovvero l'Amministrazione doganale abbiano promosso una qualche iniziativa in tal senso.

Il riferimento a problemi igienici dovuti al presunto inquinamento di una falda acquifera, è evidentemente inconfidente ed in palese contraddizione con le altre motivazioni avanzate in Consiglio, quali quelle relative alla compatibilità con la Tensostruttura Lunardi, da realizzare nello stesso molo della palazzina ASI e che risentirebbe quindi degli stessi problemi di natura igienico sanitaria e quali quelle relative all'esigenza di destinare il predetto edificio a sede della Dogana o della stessa ASI.

E' altresì incomprensibile e comunque infondata la motivazione relativa al

fatto che la concessione a tempo sarebbe incompatibile con un cambio di destinazione d'uso che sarebbe definitivo: è chiaro infatti che la concessione è sempre temporanea a prescindere dalle vicende relative alla destinazione d'uso dell'immobile concesso.

Dalle considerazioni sopra svolte emerge di tutta evidenza che le motivazioni del parere negativo del Consiglio comunale sono del tutto infondate, contraddittorie, irragionevoli e pretestuose, di qui un ulteriore profilo di illegittimità degli atti impugnati

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 11 COMMA 3  
L.R.23/85 - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI  
IMPARZIALITA' EFFICACIA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE  
AMMINISTRATIVA - SVIAMENTO

Quanto sopra evidenziato dimostra che la decisione del Consiglio Comunale non è frutto di una adeguata ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, e che non si è assolutamente tenuto conto delle esigenze della collettività interessata ad avere immediatamente la disponibilità di una idonea struttura di servizio adatta a supportare il traffico dei passeggeri che utilizzano lo scalo di Porto Torres.

Il dibattito consiliare ha dimostrato che i consiglieri nel decidere hanno preferito tenere presenti le polemiche politiche ed esigenze particolari e di campanile, quali quelle relative alla collocazione nella palazzina degli uffici della Dogana o della stessa ASI, dell'esigenza di riportare in città gli uffici che erano stati trasferiti altrove, o la preoccupazione di una inesistente incompatibilità con la stazione marittima in costruzione nel porto commerciale, o la preferenza da accordare alla cd tensostruttura Lunardi, di cui pare esistere soltanto una promessa verbale di finanziamento, tutto ciò in spregio a qualsiasi criterio di efficacia e buon

andamento dell'azione amministrativa e senza tenere conto che il Consiglio era chiamato semplicemente a valutare se l'intervento era compatibile con la zona in cui si trova l'edificio interessato.

L'art. 11 comma 3 della L.R. 23/85, infatti, prevede che, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2 che vieta i mutamenti di destinazione che comportino variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto regionale di cui all'art. 4 L.R. 17/1981 (e cioè il Decreto Assessoriale 20.12.1983 n. 2266/U), dietro autorizzazione e previa deliberazione del Consiglio Comunale, sono comunque possibili i mutamenti che per le loro particolari caratteristiche siano motivatamente giudicati compatibili con le zone in cui si trovano gli edifici interessati.

Se è vero che la norma in questione attribuisce al Consiglio Comunale ampia discrezionalità nel decidere se consentire o meno il mutamento richiesto, è altrettanto vero che la valutazione funzionale rimessa all'Amministrazione, non può riguardare le questioni più disparate frutto delle personali considerazioni di valenza politica dei singoli partecipanti al dibattito consiliare, attinendi quindi alla dialettica tra maggioranza e opposizione, ma *"riguarda esclusivamente la verifica della compatibilità dell'uso ipotizzato col tessuto urbanistico, e quindi con i caratteri della zona territoriale omogenea in cui ricade l'immobile"* (così TAR Sicilia - Catania 22.5.2001 n. 1111)

D'altra parte occorre in ogni caso che l'Amministrazione pur mantenendo piena libertà di individuare i motivi più diversi cui ispirare la propria scelta in funzione della cura dell'interesse pubblico, li espliciti in una motivazione che consenta di verificare l'effettiva corrispondenza alla funzione esercitata (così TAR Lombardia - Milano Sez. II 30.10.2000 n. 6162). D'altra parte la motivazione non può essere il frutto delle considerazioni del tutto personali dei

singoli consiglieri. E' evidente che tale dovere di motivare adeguatamente riguarda anche il provvedimento negativo con il quale l'Amministrazione rigetta la richiesta di mutamento di destinazione.

5) VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE DIFETTO DI ISTRUTTORIA - TRAVISAMENTO DEI FATTI VIOLAZIONE DEI CRITERI DI EFFICACIA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - SVIAMENTO

Dagli atti del procedimento ed in particolare dal verbale della seduta del 3.10.2002 del Consiglio Comunale, risulta con evidenza, che il parere è stato emesso in maniera del tutto affrettata, dietro la perentoria sollecitazione della Capitaneria, nonostante il parere fosse stato richiesto già con la nota n.15359 del 8.9.2001 pervenuta al Comune in data 11.9.2001.

D'altra parte, non risulta neanche che gli uffici comunali competenti abbiano fornito alcun elemento istruttorio onde consentire una adeguata ponderazione da parte del Consiglio Comunale che ha deciso in totale assenza di idonei elementi di valutazione, tenendo presente, più che l'interesse pubblico, le questioni attinenti alla polemica politica.

6) Il ritardo nell'emissione del provvedimento e l'illegittima decisione di rigetto dell'istanza della ricorrente, ha comportato per responsabilità della Capitaneria e del Comune di Porto Torres ingenti danni in capo alla Società del Porto di Torres, corrispondenti alle somme di denaro ed alle energie spese per ottenere la modifica della destinazione d'uso onde proseguire nella propria iniziativa di creare la stazione marittima, nonché ai mancati guadagni che la ricorrente avrebbe conseguito e conseguirebbe ove venisse consentito il predetto cambio di destinazione e la realizzazione del progetto ipotizzato.

Si chiede pertanto anche la condanna delle amministrazioni resitenti al

risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche previo ricorso alla Consulenza Tecnica d'Ufficio, ovvero nella misura che l'ill.mo Tribunale adito riterrà di liquidare secondo equità, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria

### ISTANZA CAUTELARE

Si chiede la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

In ordine al fumus boni iuris, si fa riferimento a quanto sopra esposto.

In ordine al pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile, si evidenzia che nelle more del giudizio, la ricorrente subirebbe gravi danni economici derivanti dalla impossibilità di procedere all'avvio delle attività per le quali è stata chiesto il cambio di destinazione d'uso per realizzare la stazione marittima, con pregiudizi anche per la collettività che non godrebbe delle ricadute positive che l'erogazione dei servizi in progetto potrebbe garantire.

### PQM

Si chiede che l'ill.mo Tribunale adito voglia, in accoglimento del presente ricorso:

- 1) disporre l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell'efficacia degli stessi, con tutte le conseguenze di legge;
- 2) condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento delle stesse Amministrazioni ed a causa dell'illegittimo diniego del cambio di destinazione d'uso, ciò che pregiudica la possibilità di proseguire nell'iniziativa programmata
- 3) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari;
- 4) ai sensi della L. n. 488/1999 e successive modificazioni, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato.

Sassari li 9-7-2003

Avv. Fabrizio Bionda  
*Fabrizio Bionda*

RELATA DI NOTIFICA

Cagliari li.....

a richiesta degli Avv.ti Fabrizio Bionda e Matilde Mura, come in atti, nell'interesse della Società del Porto di Torres Consorzio fra Imprese Portuali s.r.l, ut supra, io sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Cagliari, ai sensi degli artt. 3 e 8 del R.D. 17.8.1907 n. 642, ho notificato il suesteso atto (ricorso al TAR Sardegna per l'annullamento degli atti di diniego della richiesta di cambiamento della destinazione d'uso di edificio affidato in concessione alla ricorrente adottati dalla Capitaneria di Porto e dal Consiglio Comunale di Porto Torres)

alla **CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES**, in persona del Comandante in carica, nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Cagliari, Via Dante n. 23, a mani di

incaricato al ritiro, che ne cura la consegna  
Il Consegnatario

Il Messo notificatore

Cagliari li.....

a richiesta degli Avv.ti Fabrizio Bionda e Matilde Mura, come in atti, nell'interesse della Società del Porto di Torres Consorzio fra Imprese Portuali s.r.l, ut supra, io sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Cagliari, ai sensi degli artt. 3 e 8 del R.D. 17.8.1907 n. 642, ho notificato il suesteso atto (ricorso al TAR Sardegna per l'annullamento degli atti di diniego della richiesta di cambiamento della destinazione d'uso di edificio affidato in concessione alla ricorrente adottati dalla Capitaneria di Porto e dal Consiglio Comunale di Porto Torres)

al **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**, in persona del Sig. Ministro in carica, nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Cagliari, Via Dante n. 23, a mani di  
, incaricato al ritiro, che ne cura la consegna

Il Consegnatario

Il Messo notificatore

Porto Torres li. 10-01-2003


a richiesta degli Avv. ti Fabrizio Bionda e Matilde Mura, come in atti, nell'interesse della Società del Porto di Torres Consorzio fra Imprese Portuali s.r.l, ut supra, io sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Porto Torres, ai sensi degli artt. 3 e 8 del R.D. 17.8.1907 n. 642, ho notificato il suesteso atto (ricorso al TAR Sardegna per l'annullamento degli atti di diniego della richiesta di cambiamento della destinazione d'uso di edificio affidato in concessione alla ricorrente adottati dalla Capitaneria di Porto e dal Consiglio Comunale di Porto Torres)

al **COMUNE DI PORTO TORRES**, in persona del Sig. Sindaco in carica, presso la Casa Comunale in Piazza Umberto I, a mani di *Ursula Gilda Bernelli* incaricato al ritiro, che ne cura la consegna *Mudoco pro Tempore*

Il Consegnatario

Il Messo notificatore

IL MESSO NOTIFICATORE  
(Giussepina Scano)



Porto Torres li.....

a richiesta degli Avv. ti Fabrizio Bionda e Matilde Mura, come in atti, nell'interesse della Società del Porto di Torres Consorzio fra Imprese Portuali s.r.l, ut supra, io sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Porto Torres, ai sensi degli artt. 3 e 8 del R.D. 17.8.1907 n. 642, ho notificato il suesteso atto (ricorso al TAR Sardegna per l'annullamento degli atti di diniego della richiesta di cambiamento della destinazione d'uso di edificio affidato in concessione alla ricorrente adottati dalla Capitaneria di Porto e dal Consiglio Comunale di Porto Torres)

al **CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI PORTO TORRES**, in persona del Sig. Presidente in carica, presso la Casa Comunale in Piazza Umberto I, a mani di \_\_\_\_\_, incaricato al ritiro, che ne cura la consegna

Il Consegnatario

Il Messo notificatore